



SENTENZA N.349/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73927** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 5.06.2023 dalla Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis)) rappresentata e difesa - giusta procura a margine del ricorso - dagli Avvocati Mario D'Urso (C.F.: DRSMRA34A27H703O) ed Antonio D'Urso (C.F.: DRSNTN69C01H703G) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, Via Monteoliveto, n. 86, cap 80134, presso lo Studio dell'Avv. Rosa Leggio, i quali legali dichiarano di voler ricevere tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente giudizio al numero di fax: 089/220460 ed agli indirizzi pec: studioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it;

contro

INPS, Direzione provinciale di Salerno, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale

INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per

- l'annullamento parziale: 1) della determina direttoriale n. DT011200600161315, del 5.12.2006, della Direzione Provinciale INPDAP (ora INPS) di Salerno di riconoscimento della ricongiunzione di periodi lavorativi, nella parte in cui non ha riconosciuto anche l'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra(omissis) per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001 in qualità di LSU presso la Provincia di Salerno; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- la declaratoria del diritto ad ottenere, ai soli fini del “diritto alla pensione”, il riconoscimento dei “contributi figurativi” per l'attività lavorativa svolta, per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001, quale LSU presso la Provincia di Salerno.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 17.06.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 5.06.2023, la ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato in servizio alla Provincia di Salerno, a decorrere dall'1.11.2001.

La stessa veniva assunta in data 11.09.1995 presso detto Ente pubblico quale lavoratore socialmente utile (LSU). In tale qualità aveva sempre lavorato per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001, realizzando i progetti lavorativi approvati dalla Provincia di Salerno con la delibera di G.P.

n. 1451, del 14.06.1995, e dalla Commissione Regionale per l'impiego della Campania in data 4.07.1995 con un impegno che variava da 62 ad 88 ore lavorative al mese.

Tale attività di lavoro veniva retribuita con le modalità di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608/1996; disposizione che veniva poi integralmente trasfusa nel successivo art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997.

Nell'ottobre dell'anno 2001 la Provincia di Salerno indiceva una "procedura selettiva" riservata ai lavoratori LSU per la loro assunzione in pianta organica "a tempo indeterminato". La Sig.ra (omissis) superava tale procedura selettiva con esito positivo; veniva poi assunta sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro in data 6.11.2001.

A seguito della sua assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia di Salerno, a decorrere dall'1.11.2001, la gestione della posizione previdenziale veniva trasferita dall'INPS alla CPDEL.

L'INPS di Salerno, con nota n. 45021-29/2, del 19.02.2003, trasmetteva alla CPDEL presso l'INPDAP (ora INPS) il prospetto dei contributi versati o accreditati in favore della Sig.ra(omissis), tra i quali erano indicati "i contributi figurativi" accreditati dall'11.09.1995 al 30.10.2001 per il lavoro svolto, quale LSU, presso la Provincia di Salerno.

Nell'anno 2006, la Direzione Provinciale INPDAP di Salerno (ora INPS), con determina direttoriale n. DT011200600161315, del 5.12.2006, nel riconoscere alla ricorrente la "ricongiunzione" del periodo assicurativo utile ai fini del trattamento di quiescenza, non prendeva

in esame la ricongiunzione dei “contributi figurativi” accreditati presso la gestione INPS per il periodo di lavoro (11.09.1995 – 30.10.2001) svolto dalla Sig.ra(omissis) quale LSU presso la Provincia di Salerno.

La Sig.ra(omissis), per definire in sede amministrativa e pre-processuale la vicenda, inviava a mezzo p.e.c. istanza-diffida il 12.02.2021. L’INPS non dava riscontro.

La ricorrente inviava una nuova richiesta di sollecito, il 18.03.2021, nonché una terza istanza, il 16.04.2021. E poi ancora con nuova “istanza”, inviata alla Direzione Provinciale INPS di Salerno in data 19.04.2021, prendeva atto del silenzio dell’Istituto previdenziale.

1.1 L’interessata, quindi, preso atto del comportamento omissivo dell’INPS, proponeva il ricorso in esame e chiedeva la riforma dell’impugnata determina direttoriale della Direzione Provinciale INPS, del 5.12.2006, nella parte in cui l’Ente non riconosceva il diritto della ricorrente alla ricongiunzione dei “contributi figurativi” accreditati presso la stessa INPS, per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001. Allegava la posizione contributiva aggiornata al 2.02.2021.

La ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte che aveva statuito che la richiesta di adeguamento della propria “posizione assicurativa”, a differenza della “retribuzione stipendiale” (ratei di stipendio), non era soggetta a prescrizione. Richiamava anche l’affermazione secondo cui *“la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 29/1979 ... non è analogicamente applicabile all’ipotesi di ricongiunzione gratuita o “a onere zero” (Corte conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 55/2017),*

nel senso quindi che la richiesta, come nella fattispecie in esame, poteva essere formulata anche in costanza di servizio.

1.2 La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/1979, dell'art. 1 della legge n. 608/1996, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 468/1997 e del decreto legislativo n. 8/2000.

L'INPS, in violazione della normativa citata, avrebbe negato, in modo illegittimo, il diritto della ricorrente al riconoscimento dei "contributi figurativi", ai fini previdenziali (e non della "misura") e quindi senza alcun onere contributivo per l'Ente previdenziale, impedendo alla stessa di poter fruire della "pensione quota 100", il cui termine di applicazione scadeva il 31.12.2021 (veniva citato l'art. 14 del decreto-legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019).

Il diritto della ricorrente troverebbe fondamento nel dato normativo.

In particolare, l'art. 2 della legge n. 29/1979 attribuirebbe al lavoratore la facoltà di chiedere, durante la propria vita lavorativa, la riunione in un'unica posizione assicurativa dei vari periodi di contribuzione di cui sia titolare, compresi "i contributi figurativi" per cui è causa, nel senso che tutti i "giorni lavorativi" sono utili ai fini della costituzione della pensione e quindi anche i giorni lavorativi svolti quale LSU.

Importante, ai fini del presente giudizio, sarebbe l'attribuzione dei "contributi figurativi" che l'INPS dovrebbe accreditare, a titolo gratuito, per le giornate di lavoro effettuate dai lavoratori impiegati in progetti socialmente utili (LSU). I periodi considerati dall'INPS sarebbero quelli svolti a decorrere dall'1.01.1995 e per attività che non fruiscono più, né hanno mai fruito di trattamenti previdenziali a

garanzia del salario.

La ricorrente richiamava l’art. 8, comma 19, del decreto legislativo n. n. 468/1997, in base al quale per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili trova applicazione il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’art. 7 della legge n. 223/1991, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

Questo significherebbe che la “contribuzione figurativa” è limitata al solo diritto alla pensione e non alla “misura” economica della stessa. Risulterebbe quindi che le attività svolte dai lavoratori impiegati dagli enti pubblici in progetti socialmente utili (LSU) sarebbero coperte *ex lege* dall’INPS da accredito di “contributi figurativi” nei sensi innanzi precisati. Non a caso l’INPS – facendo corretta applicazione della normativa citata – avrebbe accreditato in favore della ricorrente i “contributi figurativi” per l’attività lavorativa svolta quale LSU, come risulterebbe dagli estratti contributivi rilasciati dal medesimo Ente previdenziale, ma avrebbe poi emesso “provvedimento negativo” per la ricongiunzione ai fini del calcolo della pensione.

Infatti, l’INPS, all’atto della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso la CPDEL, gestita dalla stessa INPS, con la determina direttoriale del 5.12.2006 relativa alla ricorrente(omissis), impugnata *in parte qua*, avrebbe escluso dal ricongiungimento, senza fornire alcuna motivazione, i citati contributi “figurativi”, con grave *vulnus* per l’interessata a cui viene negata la possibilità di fruire della “pensione quota 100”, pur avendone i requisiti soggettivi ed oggettivi, salvo il

numero degli anni.

Né ad avviso della ricorrente si potrebbe affermare che il periodo in questione (11.09.1995 – 30.10.2001) potrebbe formare oggetto di ricongiunzione, ex art. 2 della legge n. 29/1979, se “riscattati a titolo oneroso” con onere a carico dell’interessata.

L’ipotesi del “riscatto oneroso” si riferirebbe alla diversa fattispecie in cui il lavoratore LSU chieda il riconoscimento degli anni lavorati in qualità di LSU ai fini della “misura” della pensione.

La ricorrente richiamava giurisprudenza della Corte e in particolare la sentenza n. 39/2018 di questa Sezione, passata in giudicato, la quale riguarderebbe una situazione identica, con cui era stato riconosciuto il diritto ai “contributi figurativi” in favore di due colleghe della ricorrente, dipendenti della Provincia di Salerno, al fine di poter fruire della “pensione quota 100”.

1.3 Quale ulteriore motivo d’illegittimità del rilevato comportamento dell’INPS, la ricorrente ne segnalava l’assoluta carenza motivazionale, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

In sede amministrativa, era stato interessato l’Istituto previdenziale, con invio di diverse e successive istanze; tuttavia, il comportamento omissivo dell’INPS di Salerno non aveva consentito di poter dedurre neppure l’*iter* motivazionale seguito.

Altrettanto doveva affermarsi per la determina direttoriale n. DT011200600161315, del 5.12.2006, impugnata *in parte qua*, la quale sarebbe del tutto carente di “motivazione”, violandosi al riguardo l’art. 3 della legge n. 241/1990.

1.4 La ricorrente concludeva quindi chiedendo di: 1) riconoscere il suo diritto ad ottenere la “ricongiunzione” presso la CPDEL, ora gestita dall’INPS, ai soli fini del diritto a pensione e non della “misura”, dei “contributi figurativi” già accreditati presso l’INPS per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001, in cui aveva svolto attività lavorativa, in qualità di LSU, alle dipendenze della Provincia di Salerno, di cui era attualmente dipendente di ruolo; 2) riformare, *in parte qua* la determina direttoriale n. DT011200600161315, del 5.12.2006, in quanto lesiva del suo diritto a fruire una giusta pensione; 3) liquidare le competenze professionali spettanti, spese generali, CPA ed IVA, da pagarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

2. Con memoria del 6.06.2024, la ricorrente precisava e specificava quanto esposto nel ricorso, producendo giurisprudenza della Suprema Corte da cui risulterebbe confermato il principio che ai dipendenti pubblici “Lavoratori Socialmente Utili” spetti la “contribuzione figurativa” (cioè ai soli fini del diritto alla pensione, escluso ogni profilo contributivo) per l’intero periodo di lavoro prestato.

Richiamava anche la prassi amministrativa dell’INPS che confermava il diritto dei lavoratori socialmente utili ad ottenere la “contribuzione figurativa” gratuita, “ai soli fini della pensione”, per le attività lavorative svolte dagli stessi, da riconoscere anche per i lavoratori avviati in progetti autofinanziati da parte di enti pubblici utilizzatori (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.).

Risulterebbe quindi chiaro che, per le attività socialmente utili svolte dopo l’1.08.1995, si ha diritto al “riconoscimento figurativo” della

contribuzione a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 468/1997, limitato ai soli fini del "diritto alla pensione" e non ai fini della sua misura. Quindi i periodi interessati possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per la pensione, finalità perseguita dalla Sig.ra(omissis) con il ricorso presentato.

La ricorrente, quale ulteriore elemento valutativo, sottolineava di aver presentato apposita istanza in data 22.04.2024 intesa ad ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 11.09.1995 – 30.11.2001. Si tratta della regolarizzazione, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, già iscritti alla gestione ex INPDAP (ora INPS) per i periodi di paga fino al 31.12.2004, prevista ai sensi dell'art. 1, comma 16, lett. a), e comma 17 del decreto-legge n. 215/2023 (c.d. decreto milleproroghe 2024) e dell'art. 1, commi 131 - 133, della legge di bilancio 2024.

Concludeva ribadendo le richieste formulate nel ricorso introduttivo volte ad ottenere il riconoscimento d'ufficio dei "contributi figurativi" per il periodo 11.09.1995 – 31.10.2011, la riforma della determina INPDAP (ora INPS) di Salerno, del 5.12.2006, e la condanna alle spese.

3. Con memoria del 7.06.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che riteneva il ricorso infondato.

In particolare, affermava che la problematica della valorizzazione ai fini della determinazione della pensione dei contributi figurativi versati in favore dei LSU è disciplinata dall'art. 8 del decreto-legislativo n. 468/1997. In base a quanto previsto da tale norma,

quindi, dall'1.08.1995, per i periodi di lavori socialmente utili per i quali è erogato il relativo assegno, il riconoscimento figurativo della contribuzione a carico dello Stato è limitato ai soli fini del diritto alla pensione e non più ai fini della determinazione della sua misura. I periodi in questione, quindi, possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per il conseguimento della prestazione previdenziale ma non anche per farne aumentare l'importo, a meno che il lavoratore non eserciti il riscatto pagando il relativo onere.

La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento dall'interessato e può riguardare tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno o anche solo una parte.

Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione prima dello svolgimento di una attività di LSU, l'onere del riscatto, qualunque sia il sistema pensionistico da applicare, dovrà essere quantificato sulla base di una retribuzione convenzionale, corrispondente al minimale settimanale vigente alla data della domanda di riscatto.

Poiché la ricorrente aveva iniziato a lavorare quale LSU in data 11.09.1995, e quindi in data successiva al 31.07.1995, tale norma troverebbe sicuramente applicazione nel caso in esame.

Rilevava tuttavia l'INPS che la ricorrente non aveva presentato nessuna istanza di riscatto (onerosa) dei contributi figurativi versati quali LSU, ma solo richiesta di ricongiunzione per cui per cui gli stessi non potevano avere rilevanza ai fini della determinazione dell'importo

della pensione.

Sembrerebbe, in ogni caso, che, in base alla normativa vigente, i contributi figurativi di LSU non siano ricongiungibili.

Alla luce di tutto quanto detto, il ricorso sembrerebbe quindi inammissibile per carenza di interesse ad agire.

La ricorrente lamenterebbe la mancata inclusione dei contributi di LSU nella determina INPDAP di ricongiunzione e la mancata possibilità di andare in pensione secondo le regole della cd. quota 100, ma poi non avrebbe allegato né provato di avere presentato domanda di pensionamento e che tale domanda sia stata respinta dall'INPS per mancata considerazione dei contributi figurativi quale LSU.

Dall'estratto contributivo allegato agli atti risulterebbe che la ricorrente, nata in data 10.08.1957, sarebbe ancora in servizio.

Ed è logico ipotizzare che, qualora la ricorrente dovesse presentare domanda di pensionamento, l'INPS valuterà i contributi figurativi di LSU inseriti sull'estratto contributivo ai fini del diritto alla pensione (ma non anche della misura) conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 468/1997, eventualmente anche applicando la regola del cumulo gratuito, e ciò a prescindere dalla mancata inclusione di tali contributi nel provvedimento di ricongiunzione (che, essendo onerosa, avrebbe potuto implicare una loro rilevanza anche ai fini della misura della pensione).

Concludeva l'INPS chiedendo di dichiarare inammissibile per carenza di interesse ovvero rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di causa.

4. All'udienza del 17.06.2024, sono presenti gli avv.ti. Arcangelo D'Avino, per delega degli avvocati Mario e Antonio D'Urso per la ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. D' Avino si riporta integralmente alla memoria conclusionale ed alla giurisprudenza favorevole depositata in atti. L'avv. Tellone si riporta e conclude come da scritti difensivi.

La causa è quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/1979, in relazione a prestazioni di lavoro socialmente utile svolte dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 11.09.1995 ed il 30.10.2001, nonché il diritto ad ottenere, ai soli fini del "diritto alla pensione", il riconoscimento dei "contributi figurativi" relativi a tale periodo.

2. La vicenda oggetto del presente giudizio era stata già trattata dalla Sezione (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 102/2023), che tuttavia l'aveva definita con sentenza di improcedibilità del ricorso, di estinzione del giudizio e di cancellazione della causa dal ruolo, in quanto si era verificata una ipotesi di inesistenza della notificazione, integrante omissione insanabile.

La ricorrente non aveva infatti depositato le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza, come prescritto dall'articolo 153, comma 5-bis, c.g.c.

È peraltro ammissibile la riproposizione del ricorso nel presente giudizio.

Dispone infatti l'articolo 111, comma 5, c.g.c., formulato in modo identico all'articolo 310 c.p.c., che l'estinzione del processo non estingue l'azione.

Con l'estinzione dell'azione il soggetto titolare di un diritto sostanziale vi rinuncia, da ciò conseguendone che lo stesso perderà la possibilità di riproposizione della domanda. Con l'estinzione del giudizio si producono solo effetti processuali, essendo salva la possibilità di poter esercitare la medesima azione in un nuovo processo (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. n. 42/2024), come quindi possibile con l'odierno ricorso.

3. Si rileva, preliminarmente, che il presente ricorso pensionistico, *“nonostante le prospettazioni di parte in tal senso, non è teso all'annullamento dei provvedimenti impugnati, avendo la giurisdizione di questa Corte natura dichiarativa, in quanto tendente all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione (rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero): pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascripto alla Corte dei conti”* (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 896/2022).

4. Nel merito, la ricorrente richiama il precedente di questa Sezione (sent. n. 38/2018), in vicenda analoga.

La giurisprudenza successiva della sezione e del giudice d'appello ha anche offerto precisazioni utili ai fini della ricostruzione della questione.

In tale ambito, in effetti, l'art. 8, comma 19, del decreto legislativo n. 468/1997, dispone che *“Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184”*.

Sulla base di tale previsione, quindi, si è affermato dalla giurisprudenza successiva citata che *“i periodi di lavoro socialmente utile possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia minima di anzianità contributiva per il conseguimento della prestazione previdenziale, ma non per incrementare l'importo dell'assegno, possibilità che il legislatore prevede e disciplina e che va attivata con la presentazione della domanda di riscatto ed il pagamento dei relativi oneri”* (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 896/2022).

In tal senso, anche la Circolare dell'INPDAP, del 25.01.2007, relativa alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi svolti in progetti di lavori socialmente utili, chiariva che *“ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili ... e non percettori di alcun trattamento di sostegno al reddito compete un “assegno per i lavoratori socialmente utili”. Ai sensi*

dell'articolo 8, comma 19, del decreto legislativo n. 468/1997 i periodi di impegno nelle attività socialmente utili, per i quali è erogato tale assegno, sono riconosciuti utili da parte dell'INPS ai fini dell'acquisizione dei soli requisiti per il diritto al pensionamento".

Anche la giurisprudenza del giudice d'appello, con la sentenza della II Sezione n. 178/2017, aveva approfondito la questione oggetto del presente giudizio.

Si era affermato che *"L'art. 8, diciannovesimo comma, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 ... è inserit[o] in un organico corpus normativo e innovativo recante la disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Per quanto attiene ai temi rilevanti in questa causa, l'art. 8, primo comma, dispone che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il terzo comma – richiamato espressamente dal citato diciannovesimo – prevede, tra l'altro, che ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili.*

La tutela dei lavoratori che si considerano non è, quindi, una tutela piena che, per coloro cui spetta l'assegno e che non siano percettori di trattamenti previdenziali, assicura comunque l'efficacia previdenziale dei periodi di lavoro ai limitati fini del conseguimento del diritto alla pensione. I periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili sono pertanto utili ex se, senza

necessità di espresso riconoscimento conseguente ad istanza degli interessati.

Nella fattispecie, invece, l'appellante mira al riconoscimento di quei periodi sul presupposto che la retrostante contribuzione possa comportargli un vantaggio ed afferma il diritto alla ricongiunzione di quei periodi in applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

L'assunto è erroneo. La legge che si considera prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali ed, in particolare, all'art. 2, il loro accentramento nell'ambito dell'ordinamento pensionistico dello Stato. La ricongiunzione è preordinata a conseguire un unico trattamento di quiescenza all'atto della definitiva cessazione, determinato sulla base della totalità dei servizi (cfr. art. 1 l. cit.). Ora: l'art. 8, diciannovesimo comma, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nel prevedere la valorizzazione dei periodi in questione ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, esclude l'utilizzazione dell'istituto della ricongiunzione, atteso che non è possibile attribuirne rilevanza ai fini della misura del trattamento da conseguire. Ragione per cui, l'istanza dell'interessata, da un lato contraddice la ratio stessa dello strumento che intende utilizzare per la detta valorizzazione, dall'altro è contraria al suo stesso interesse, poiché i periodi in relazione ai quali pretende la ricongiunzione sono utili ex se e riconosciuti d'ufficio. La diversità della situazione oggettiva dei prestatori di lavori socialmente utili rispetto a quella dei lavoratori dipendenti spiega, infine, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 del 1979, in combinato disposto con l'art. 8, diciannovesimo comma, del decreto legislativo 468 del 1997, prospettata dall'appellante".

In tal senso, pertanto, la pretesa attorea dedotta nel presente giudizio e basata sull'istituto della ricongiunzione, sovrapponibile a quella analizzata dalla giurisprudenza della Sezione e del Giudice d'Appello nelle sentenze di cui si è riportata la condivisibile motivazione, risulta priva di giuridico fondamento e deve essere rigettata (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 875/2021).

Si ribadisce che il giudice di appello aveva affermato che *“l'art. 8, diciannovesimo comma, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ... esclude l'utilizzazione dell'istituto della ricongiunzione ... Ragione per cui, l'istanza dell'interessata ... è contraria al suo stesso interesse, poiché i periodi in relazione ai quali pretende la ricongiunzione sono utili ex se e riconosciuti d'ufficio (Corte conti, sez. II App., sent. n. 178/2017).*

E, a ben vedere, è anche la decisione della sezione n. 38/2018, citata dalla ricorrente, ad affermare che, in base alla previsione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 468/1997, *“i periodi in questione possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia minima di anzianità contributiva per il conseguimento della prestazione previdenziale, ma non per incrementare l'importo dell'assegno, possibilità che il Legislatore prevede e disciplina e che va attivata con la presentazione della domanda di riscatto ed il pagamento dei relativi oneri”.*

Peraltro, si aggiunge che anche la nota dell'INPS di Salerno, del 19.02.2003, con cui veniva trasmesso alla CPDEL il prospetto dei contributi versati o accreditati in favore della Sig.ra(omissis), contemplava contributi ricongiungibili solo sino al 17.01.1995, mentre per i periodi successivi e sino al 31.10.2001 era indicato *“periodo escluso*

dal trasferimento” e non risultavano contributi né versati né figurativi.

Né nella domanda di ricongiunzione era indicato alcun riscatto. E comunque non ne viene fatta menzione nemmeno nel ricorso introduttivo (Corte conti, sez. giur. Sardegna, sent. n. 317/2010).

Ne risulta ulteriormente confermato che il periodo corrispondente all’attività quale lavoratore socialmente utile (11.09.1995 – 30.10.2001) non può essere ricongiunto ai sensi della legge n. 29/1979, fermo restando che lo stesso, utile *ex se* e riconosciuto d’ufficio, andrà conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia minima di anzianità contributiva per il conseguimento della prestazione previdenziale, come previsto dall’articolo 8, comma 19, del decreto legislativo n. 468/1997.

Il ricorso, quindi, con riferimento a tale prima domanda, è rigettato.

5. Con riferimento alla seconda domanda posta dalla ricorrente nel ricorso, e cioè la declaratoria del diritto ad ottenere, ai soli fini del “diritto alla pensione”, il riconoscimento dei “contributi figurativi”, per l’attività lavorativa svolta, per il periodo 11.09.1995 – 30.10.2001 quale LSU presso la Provincia di Salerno, si deve rilevare quanto segue. Una volta esclusa la ricongiunzione (con il rigetto della prima domanda), si deve convenire con l’INPS allorché argomenta nel senso che, qualora la ricorrente dovesse presentare domanda di pensionamento, l’Istituto previdenziale valuterà i contributi figurativi di LSU inseriti sull’estratto contributivo ai fini del diritto alla pensione (ma non anche della misura) conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 del decreto legislativo n. 468/1997, eventualmente anche applicando

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73927	
	la regola del cumulo gratuito; e ciò a prescindere dalla mancata	
	inclusione di tali contributi nel provvedimento di ricongiunzione (che,	
	essendo onerosa, avrebbe implicato una loro rilevanza anche ai fini	
	della misura della pensione).	
	L’istanza di pensionamento tuttavia non è stata ancora presentata in	
	quanto la ricorrente è in servizio. Ne consegue che su tale domanda	
	non c’è stato un pronunciamento dell’INPS che, in ipotesi, abbia	
	mancato di considerare i contributi figurativi spettanti quale LSU.	
	Pertanto, anche la seconda domanda formulata dalla ricorrente deve	
	essere rigettata.	
	6. La particolare complessità della fattispecie giustifica la	
	compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il	
	ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 17.06.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 01.07.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	19	

(Firma digitale)